

ORDINANZA MUNICIPALE
SULLA TASSA PER IL CONTROLLO DEGLI
IMPIANTI DI COMBUSTIONE

del 31 ottobre 2012

ORDINANZA MUNICIPALE SULLA TASSA PER IL CONTROLLO DEGLI IMPIANTI DI COMBUSTIONE

Del 31 ottobre 2012

Il Municipio di Paradiso richiamati:

- la Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb), del 7 ottobre 1983;
- l'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico (OIA), del 16 dicembre 1985;
- il Decreto legislativo di applicazione alla LPAmb del 16 dicembre 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- il Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della legge federale sulla protezione dell'ambiente (RLaLPAmb), del 17 maggio 2005;
- le Direttive per i controlli della combustione (stato 31 agosto 2011)
- l'art. 192 LOC e l'art. 139 del Regolamento comunale,

ordina:

Principio

Art. 1

1. Il Municipio preleva una tassa a copertura delle spese causate dal controllo periodico degli impianti di combustione.
2. La tassa tiene conto del principio di causalità e di quello della copertura dei costi, ed è comprensiva di un importo di fr. 15.— da riversare allo Stato per le sue prestazioni secondo l'allegato 1 del RLaLPAmb.

Categorie di Impianti

Art. 2

Gli impianti di combustione sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a. categoria 1 – Impianti a uno stadio di potenza a olio extra-leggero o a gas:
 - bruciatore a evaporazione (stufa a olio) a uno stadio;
 - bruciatore a gas atmosferico a uno stadio;
 - bruciatore a gas ad aria soffiata a uno stadio;
 - bruciatore a olio extra-leggero a uno stadio;
- b. categoria 2 – Impianti a due stadi di potenza, oppure a potenza modulante a olio extra-leggero o a gas:
 - bruciatore a gas atmosferico a due stadi o modulante;
 - bruciatore a gas a aria soffiata a due stadi o modulante;
 - bruciatore a olio extra-leggero a due stadi o modulante;
 - bruciatore a due combustibili a olio extra-leggero e a gas a uno stadio;
 -

- c. categoria 3 – Impianti a due stadi di potenza, oppure a potenza modulante a due combustibili:
 - bruciatore a olio extra-leggero e a gas a due stadi;
 - bruciatore a olio extra-leggero e a gas modulante.

Art. 3

Tasse per il controllo periodico

1. Le tasse per il controllo periodico sono fissate come segue:
 - a) impianti di categoria 1 fr. 95.—
 - b) impianti di categoria 2 fr. 115.—
 - c) impianti di categoria 3 fr. 140.—

Art. 4

Controlli supplementari

Nel caso di controlli supplementari o controlli in seguito a reclami vengono applicate le tasse definite all'art. 3, diminuite dell'importo di fr. 20.—.

Art. 5

Ulteriori controlli per impianti non conformi

1. Per controlli richiesti dal proprietario vengono applicate le tasse definite all'art. 3.
A copertura del costo del lavoro amministrativo di aggiornamento dei dati inviati dai privati con i rapporti o con i listati di misura, viene addebitato l'importo di fr. 10.—.
2. Per gli impianti non conformi ai valori limitati OIAt, viene consegnato dal controllore un formulario (Certificato di regolazione) da ritornare entro 30 giorni all'Ufficio Tecnico Comunale, debitamente compilato dalla ditta di fiducia.
Nel caso che il proprietario non rispetti questo termine e non dimostri di aver provveduto a quanto richiesto, verrà emesso un ordine di risanamento e prelevata una tassa di cancelleria di fr. 55.—.

Art. 6

Mancata presenza

Il proprietario dell'impianto, o un suo rappresentate, deve presenziare al controllo.
Nel caso non fosse possibile procedere al controllo per l'assenza non giustificata dell'interessato, viene percepita una tassa di fr. 50.— a copertura delle spese.

Art. 7

Richiami

Per i solleciti e per l'evasione di richieste vengono addebitati fr. 10.—, per i richiami scritti in forma raccomandata vengono addebitati fr. 15.—.

Art. 8

Debitore

1. Le tasse sono dovute dal proprietario dello stabile o dell'appartamento dov'è situato l'impianto da controllare.
2. La tassa per il controllo in seguito a reclamo è dovuta dal reclamante se l'impianto risulta conforme alle prescrizioni.

Notifica, rimedi di diritto ed esecutività

Art. 9

1. La tassa viene notificata al debitore mediante decisione del Municipio, contro la quale è dato ricorso nei modi e nei termini previsti dalla LOC.
2. La decisione sulla tassa, cresciuta in giudicato, è esecutiva ai sensi dell'art. 80 cpv. 2 LEF.

Abrogazione ed entrata in vigore

Art. 10

La presente Ordinanza abroga la precedente Ordinanza del 1. novembre 2000.
Essa entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco

Il V. Segretario

Avv. Ettore Vismara

Andrea Beffa

Paradiso, 31 ottobre 2012

Risoluzione municipale del 29 ottobre 2012

Pubblicazione:

La presente ordinanza viene pubblicata agli albi comunali dal 05.11.2012 al 19.11.2012.

Contro la presente è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione.